



ORIGINALE

# COMUNE DI CASTAGNARO

## PROVINCIA DI VERONA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – N. 39 DEL 19-04-2021**

### OGGETTO:

**MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **17:05**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>TRIVELLATO ANDREA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>FORMIGARO CHRISTIAN</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>SORDO NICOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>FATTORI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BETTARELLO SILVIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **CIRILLO GIOVANNI**

Il Sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:**

Ufficio Ragioneria: \_\_\_\_\_

Ufficio Proponente: \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_

## **Oggetto della proposta:**

### **“Modifica della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2021-2022-2023.”**

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Vista la delibera di G.C. n.148 dell'11/12/2019 avente ad oggetto: “Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2021-2022”, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente successivamente modificata con delibera di G.C. n. 78 del 23/09/2020;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Vista la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata in G.U. n. 226 in data 11/09/2020;

Sentito il Nucleo di Valutazione in data 16/09/2020 in merito al periodo di riferimento per il calcolo della capacità assunzionale;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 21,35%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell’art. 5, in sede di prima applicazione per l’anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2019;

- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

Rilevato pertanto che il Comune di Castagnaro dispone di un margine di potenziale maggiore spesa di personale fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato A);

Vista la delibera di G.C. n. 124 del 14/12/2020 avente ad oggetto: “Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023” contenente le seguenti assunzioni:

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C part-time 18 ore presso l’Area Contabile – Sociale;

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C full time 36 ore presso l’Area Vigilanza;

Anno 2021 piano occupazionale: Eventuali assunzioni cat. C tempo determinato presso l’Area Vigilanza che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale di lavoro flessibile;

Anno 2022: ///

Anno 2023: ///

Ritenuto opportuno modificare il numero delle ore del part-time Cat. C. presso l’Area Contabile – Sociale da 18 ore a 20 ore settimanali;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell’arco del prossimo triennio, consente l’adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il “valore soglia” sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 698.562,72 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la

spesa di personale per il triennio 2021-2023 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Vista la propria precedente deliberazione n. 32 del 04/03/2019 recante *“Revisione dotazione organica , ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019-2020-2021”*;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2022-2023 (delibera n. 112 del 14/12/2020);

Viste:

- la delibera di C.C. n. 60 del 30/12/2020 avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2022-2023”*;
- la delibera di C.C. n. 61 del 30/12/2020 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione del Bilancio Finanziario 2021-2022-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011” e successive variazioni;*
- la delibera di C.C. n. 16 del 30/06/2020 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione del Rendiconto esercizio 2019 e relazione sulla gestione – Conto Consuntivo anno 2019 e Relativi allegati”*;

Visto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 (Allegato B);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il vigente *“Regolamento degli uffici e dei servizi”* approvato con delibera di G.C. n. 53 del 09/04/2020 e successiva modifica del 31/01/2020, n. 4;

Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti:

### SI PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 21,35%;

2) che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 134.887,31 per l'anno 2020, con incremento massimo per l'anno 2021 fino alla soglia percentuale del 24%;

3) di dare atto che:

- la dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 1 comma 428 della legge 190/2014;

-il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 698.562,72;

-la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2021-2023 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

4) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023, anche nel Documento Unico di Programmazione 2021/2022/2023, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa e precisamente:

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C part-time 20 ore presso l'Area Contabile – Sociale;

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C full time 36 ore presso l'Area Vigilanza;

Anno 2021 piano occupazionale: Eventuali assunzioni cat. C tempo determinato presso l'Area Vigilanza che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente

temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.

78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di

spesa di personale di lavoro flessibile;

Anno 2022: ///

Anno 2023: ///

- 5) di confermare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 come da delibera di G.C. n. 124 del 14/12/2020;
- 6) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 7) di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 8) di dare atto che, in caso di necessità, si applicherà quanto disposto dall'art. 1, comma 124 della Legge n. 145/2018;
- 9) di precisare che, in qualsiasi momento, la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Funzione Pubblica come previsto dall'art. 3, comma 69, della L. 24/12/2003, n. 350;
- 11) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU aziendali;
- 12) di incaricare il responsabile del servizio ad adottare tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento attraverso anche lo scorrimento di graduatorie in corso di validità.

Con voti:

### **SI PROPONE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: "Modifica della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2021-2022-2023."**

Visto il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione della Giunta Comunale;

Presenti Trivellato e Bettarello in sede e Fattori Formigaro Sordo N. in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: **"Modifica della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2021-2022-2023."**

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e  
smi



## COMUNE DI CASTAGNARO

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.38 DEL 12-04-2021

**Oggetto:**

**MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023**

**RAGIONERIA**

**Allegati: n. \_\_\_\_\_**

### **PARERI - Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267**

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 12-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PARERE  
F.to ROMINA NEGRI

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile servizio finanziario perché comporta:

  

Impegno di spesa

Diminuzione di entrata

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 12-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PARERE  
F.to ROMINA NEGRI

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

ai sensi dell'art. 11 del DL 54/2019 e del Decreto 7 marzo 2020

<b>Abitanti</b>	1599	<b>Prima soglia</b>	27,50%	<b>Seconda soglia</b>	31,20%	<b>Incremento a debito rispetto a voce 020</b>	19,00%	111.360,63 €
<b>Entrate correnti</b>		<b>FCDE</b>		50.000,00 €				
Ultimo Rendiconto	2.852.329,24 €	Media - FCDE		2.850.643,58 €		<b>Incremento spese 2020 - 1° FASCIA</b>	18,50%	111.360,63 €
Penultimo rendiconto	2.935.542,06 €	<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>		21,35%				
Terzultimo rendiconto	2.914.020,32 €	<b>Collocazione ente</b>		Prima fascia				
<b>Spesa del personale</b>		<b>FCDE</b>						
Ultimo rendiconto	636.841,10 €							
Anno 2018	556.108,57 €							
<b>Margini assunzionali</b>	23.526,88 €							
<b>Utilizzo massimo margini assunzionali</b>	23.526,88 €	<b>Incremento spesa 2020</b>		134.887,31 €				

**Spesa del Personale**

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza distinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati e comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

**Entrate Correnti**

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fascia demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massima annua			
			2020	2021	2022	2023
Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%	33,50%	23,00%	19,00%	17,50%	14,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	31,60%	24,00%	19,00%	17,00%	13,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,00%	31,00%	20,00%	17,00%	15,00%	12,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,50%	31,50%	19,00%	16,00%	14,00%	11,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,00%	30,00%	17,00%	14,00%	12,00%	10,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	31,00%	16,00%	13,00%	11,00%	9,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,50%	31,50%	15,00%	12,00%	10,00%	8,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,60%	32,60%	14,00%	11,00%	9,00%	7,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%	13,00%	10,00%	8,00%	6,00%

**Resti assunzionali**

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le fasce assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annuali, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

**Comuni sotto i 9.000 abitanti facenti parte di un'unione**

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'unione di comune prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermo restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore fascia assunzionale al voto del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale "purché" collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

**Comuni che si collocano nella seconda fascia**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto al valore corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

**Comuni che si collocano nella terza fascia**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 50 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.



Studio Da Re e Carraro  
Commercialisti e Revisori Contabili

Dott. Massimo Da Re  
Dott.ssa Micaela Carraro

COMUNE DI CASTAGNARO  
Provincia di VERONA



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA N° 3069

Verbale n. 3 Data 19/04/2021	<b>PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 12/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023."</b>
---------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Massimo Da Re Revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro (Vr) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 08/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sulla proposta di delibera del G.C. n. 38 del 12/04/2021 avente ad oggetto: "Modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2022-2023";

**VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";

**VISTE** in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

**VISTA** la delibera di G.C. n. 148 dell'11/12/2019 avente ad oggetto: "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2021-2022", in coerenza con gli altri strumenti di programmazione



Studio Da Re e Carraro

Commercialisti e Revisori Contabili

economico finanziario dell'Ente e successivamente modificata con delibera di G.C. n. 78 del 23/09/2020;

Dott. Massimo Da Re

Dott.ssa Micaela Carraro

G.C. n. 78 del

**RILEVATO** che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

**VISTA** la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata in G.U. n. 226 in data 11/09/2020;

**CONSIDERATO** che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

**PRESO** atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 21,35%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

**RILEVATO** che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

**CONSIDERATO** inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2019;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

**RILEVATO** pertanto che il Comune di Castagnaro dispone di un margine di potenziale maggiore spesa di personale fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato A alla proposta di delibera);

**VISTA** la modifica del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, secondo il seguente programma di assunzioni:

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C part-time 20 ore presso l'Area Contabile - Sociale;

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C full time 36 ore presso l'Area Vigilanza;

Anno 2021 piano occupazionale: Eventuali assunzioni cat. C tempo determinato presso l'Area Vigilanza che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale di lavoro flessibile;

Anno 2022: ///

Anno 2023: ///



**DATO** atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

**CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

**RILEVATO** a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 698.562,72 e che la spesa di personale di cui al c.557 - art. 1 - L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

**VISTA** la precedente deliberazione n. 32 del 04/03/2019 recante "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019-2020-2021";

**VISTI:**

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

**PRESO** atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2021-2022 (delibera n. 150 dell'11/12/2019, ultima approvata)

**DATO** atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

**RILEVATO** che il costo della dotazione organica così come delineata nel precedente provvedimento (delibera di G.C. n. 124 del 14/12/2020), rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

**VISTE:**



Studio Da Re e Carraro  
Commercialisti e Revisori Contabili

Dott. Massimo Da Re  
Dott.ssa Micaela Carraro

- la delibera di C.C. n. 60 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2022-2023";
- la delibera di C.C. n. 61 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio Finanziario 2021-2022-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011" e successive variazioni;
- la delibera di C.C. n. 16 del 30/06/2020 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Rendiconto esercizio 2019 e relazione sulla gestione - Conto Consuntivo anno 2019 e Relativi allegati";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento degli uffici e dei servizi" approvato con delibera di G.C. n. 53 del 09/04/2020 e successiva modifica del 31/01/2020, n. 4;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

relativamente alla regolarità contabile e finanziaria alla modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 19 aprile 2021

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria  
dott. Massimo Da Re

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRILLO GIOVANNI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 344

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 28/04/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 13/5/2021. Contestualmente in elenco è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).

Castagnaro, 28/04/2021



IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : 8/5/2021

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

La presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRILLO GIOVANNI